

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 275-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia e l'Iraq per eliminare la doppia imposizione sui redditi delle compagnie di navigazione aerea e marittima che effettuano regolari servizi di linea in traffico internazionale dai due Paesi, presenta le due caratteristiche comuni a tutti gli accordi analoghi conclusi dall'Italia con molti altri Stati:

1) si uniforma alla generalità degli accordi in materia di trasporti stipulati dal nostro e dalla maggioranza dei Paesi;

2) rispetta la condizione della reciprocità, impegnando ciascuno Stato a non assoggettare a tassazione i redditi conseguiti dalle imprese di trasporto dello Stato contraente sul proprio territorio.

Sono escluse — ovviamente — eventuali attività di trasporto interno, cioè effettuato esclusivamente tra località situate soltanto in territorio italiano o in territorio iracheno.

L'esenzione si estende ad ogni imposta, sia nazionale che locale.

L'Accordo — che ha durata a tempo indeterminato — ha efficacia a partire dal 1° gennaio 1977 e interessa in modo particolare la compagnia di bandiera italiana.

Pertanto la Commissione affari esteri propone, all'unanimità, all'Assemblea di approvare il disegno di legge di ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

## ACCORDO

## FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE ITALIANE ED IRACHENE DI TRASPORTO AEREO E MARITTIMO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo di entrambe le Alte Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1.

Le espressioni usate nel presente Accordo hanno il seguente significato:

a) per « imprese di trasporto aereo » si intendono le imprese designate da ciascuna delle Alte Parti contraenti in conformità dell'Accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica dell'Iraq ed il Governo della Repubblica d'Italia firmato a Bagdad il 31 gennaio 1963;

b) per « imprese di trasporto marittimo » si intendono le imprese irachene ed italiane di trasporto marittimo;

c) « attività di trasporto aereo e marittimo » designa l'attività di trasporto di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti e simili documenti per tale trasporto effettuato dalle imprese menzionate nei precedenti paragrafi a) e b);

d) « traffico internazionale » designa ogni attività di trasporto per mezzo di una nave o di un aeromobile effettuato da un'impresa irachena o italiana di trasporto aereo o marittimo, ad eccezione del caso in cui il trasporto è effettuato esclusivamente tra località situate soltanto in territorio iracheno o soltanto in territorio italiano.

## Articolo 2.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti esenterà i redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo dell'altra Alta Parte contraente, derivanti dal traffico internazionale, da ogni imposta, sia nazionale che locale, applicabile su tali redditi.

## Articolo 3.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dalle attività di trasporto aereo e marittimo realizzati a partire dal 1° gennaio 1977.

## Articolo 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Alte Parti contraenti mediante un preavviso scritto di 6 mesi e in tal caso esso cesserà di avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato notificato il preavviso.

Fatto a Bagdad addì 8 aprile 1978 in triplice esemplare in lingua italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

*Per il Governo  
della Repubblica dell'Iraq*

Raghib FAHMI  
Direttore generale  
Ministero finanze iracheno

*Per il Governo  
della Repubblica d'Italia*

Valerio BRIGANTE COLONNA  
Ambasciatore